



M.A.S.C.I. Segreteria Regionale dell'Umbria

Regolamento Regionale

Articoli 1 – Finalità

Il presente Regolamento definisce gli organismi regionali del M.A.S.C.I. Umbria e le modalità per il loro funzionamento. E' redatto in attuazione dell'art. 9 dello Statuto e dell'art. 7 del Regolamento Nazionale.

Articolo 2 – Organismi regionali

Gli organi della Regione Umbria sono:

- L'Assemblea Regionale
- Il Segretario Regionale
- L'Assistente Ecclesiastico Regionale
- Il Consiglio Regionale

Articolo 3 – Assemblea Regionale

3.1 L'Assemblea Regionale è costituita da tutti gli Adulti Scout delle Comunità della Regione regolarmente censiti entro la data di convocazione e garantisce la rappresentanza democratica di tutte le Comunità e l'espressione di tutte le sensibilità presenti nella Regione.

3.2 Compiti elettivi. L'Assemblea Regionale con il voto della maggioranza assoluta dei componenti:

- a** – elegge per un triennio il Segretario, come stabilito dall'art. n.9 dello Statuto, sulla base delle candidature proposte dalle Comunità. Il Segretario Regionale può essere ricandidato solo per un ulteriore triennio consecutivo;
- b** – propone la terna dei nominativi tra i quali la Conferenza Episcopale Umbra nominerà l'Assistente Ecclesiastico Regionale;
- c** – presenta le candidature agli incarichi nazionali di cui all'art. 12 dello Statuto;
- d** – approva e modifica il Regolamento Regionale;
- e** – discute ed approva specifici documenti d'interesse generale a livello regionale;
- f** – elegge per un triennio il Tesoriere Regionale;
- g** – approva il rendiconto di cassa presentato dal Tesoriere Regionale.

3.3 Prerogative e funzioni. L'Assemblea Regionale:

- a** – elabora l'indirizzo programmatico pluriennale sulla base delle caratteristiche proprie della Regione dando indicazioni vincolanti al Consiglio Regionale sui criteri che devono formare il programma regionale;
- b** – è convocata dal Segretario Regionale, almeno 2 volte l'anno (con ordine del giorno trasmesso per scritto a tutte le Comunità con almeno 15 giorni di anticipo della data prevista).

- c** - Può essere convocata ad iniziativa del Consiglio Regionale o su richiesta di almeno un terzo delle Comunità censite o su richiesta del 40% degli Adulti Scout censiti nella regione;
- d** – è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto e di almeno 2/3 delle Comunità censite;
- e** – elegge tra i partecipanti un Presidente che la presiede, e un Segretario che ha il compito di redigere il verbale;
- f** – approva le deliberazioni a maggioranza assoluta dei voti espressi dai votanti, considerando come voti espressi anche le astensioni;
- g** – è ammesso il voto per delega, ogni avente diritto al voto può essere portatore di una sola delega scritta, vidimata dal Magister.

Articolo 4 – Segretario Regionale

4.1 Il Segretario Regionale ha la rappresentanza del Movimento a livello regionale, ne coordina le attività nell'ambito regionale ed assicura il collegamento tra Comunità ed Organismi Nazionali. In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Segretario Regionale.

4.2 Il Segretario Regionale:

- a** – convoca l'Assemblea Regionale con preavviso scritto di almeno 15 giorni. In caso d'urgenza, il preavviso può essere ridotto in base alle esigenze;
- b** – convoca e presiede il Consiglio Regionale;
- c** – comunica al Comitato Esecutivo Nazionale il nominativo del Segretario Regionale eletto e dell'Assistente Ecclesiastico Regionale;
- d** – comunica al Comitato Esecutivo Nazionale i nominativi dei Delegati della regione per l'Assemblea Nazionale e può provvedere alla loro sostituzione, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del Regolamento Nazionale, previo accordo, se possibile, con la Comunità interessata;
- e** – preferenzialmente entro il mese di novembre di ogni anno, invia al Comitato Esecutivo il calendario degli eventi regionali ed interregionali programmati dalla regione;
- f** - indica tra i componenti del Consiglio Regionale il Vice Segretario Regionale la cui nomina è ratificata dal Consiglio Regionale;
- g** – indica gli Incaricati delle Pattuglie Regionali e/o Interregionali la cui nomina è ratificata dal Consiglio Regionale;
- h** – comunica alla Segreteria Nazionale, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Nazionale, i nominativi degli Adulti Scout che rivestono la qualifica di "Volontari" per effetto dell'eventuale iscrizione del M.A.S.C.I. Umbria al Registro regionale delle organizzazioni del volontariato.

Articolo 5 – Assistente Ecclesiastico Regionale

- a** – è nominato dalla Conferenza Episcopale Umbra tra una terna di nomi proposti dall'Assemblea Regionale;
- b** – coordina le attività degli Assistenti Ecclesiastici di Comunità, tenendo conto dei piani della Conferenza Episcopale Umbra;
- c** – insieme al Segretario Regionale, assicura i collegamenti tra M.A.S.C.I. Umbria e Conferenza Episcopale Umbra.

Articolo 6 – Consiglio Regionale

6.1 Il Consiglio Regionale rappresenta in via continuativa le Comunità e tutte le istanze del Movimento a livello regionale.

6.2 Il Consiglio Regionale è costituito da:

- il Segretario Regionale
- il Vice Segretario Regionale
- l'Assistente Ecclesiastico Regionale
- i Magister delle Comunità umbre (o da un loro delegato in caso di impedimento)
- eventuali Consiglieri Nazionali eletti

Partecipano altresì al Consiglio Regionale con solo diritto d'intervento:

- il Segretario Regionale uscente
- gli Incaricati delle Pattuglie Regionali e/o Interregionali
- il Tesoriere Regionale

Alle riunioni del Consiglio Regionale possono essere invitati esperti con funzioni consultive, e sono aperte a tutti gli Adulti Scout della regione (senza diritto di voto e di intervento).

6.3 Il Consiglio Regionale:

a - attua e cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea Regionale;

b - propone modifiche al Regolamento Regionale del M.A.S.C.I. Umbria che dovranno essere discusse ed approvate dall'Assemblea Regionale;

c - stabilisce le misure e le modalità di riscossione di eventuali quote regionali aggiuntive a quelle del censimento nazionale;

d - si riunisce in via ordinaria almeno 3 volte l'anno su convocazione del Segretario Regionale ed in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti;

e - ratifica la nomina del Vice Segretario Regionale indicato dal Segretario Regionale;

f - ratifica la nomina degli Incaricati delle Pattuglie Regionali e/o Interregionali indicati dal Segretario Regionale;

g - in base alle indicazioni avute dall'Assemblea Regionale, cura la stesura e la realizzazione del programma regionale, in stretta collaborazione con il Segretario Regionale;

h - dopo aver valutato le richieste di costituzione di nuove Comunità, le invia, tramite il Segretario Regionale, al Comitato Esecutivo per la registrazione;

Articolo 7 – Incaricati delle Pattuglie Regionali e/o Interregionali

Gli Incaricati delle Pattuglie Regionali e/o Interregionali operano su incarico del Consiglio Regionale. Vengono nominati dal Consiglio Regionale e durano in carica 3 anni, e non possono svolgere contemporaneamente altre funzioni. Gli Incaricati devono assicurare con continuità i collegamenti con i rispettivi settori nazionali e dare fattivo impulso, d'intesa con il Consiglio Regionale alla attività di loro competenza. All'occorrenza gli Incaricati delle Pattuglie Regionali e/o Interregionali si avvalgono della collaborazione di altri Adulti Scout per la costituzione della pattuglia stessa. Gli Incaricati sono tenuti a redigere una relazione annua scritta sull'attività riferendo al Consiglio Regionale, che l'approva apportando, se ne è il caso, integrazioni e suggerimenti.

Articolo 8 – Tesoriere Regionale

- a** – esercita la gestione dei fondi regionali effettuando pagamenti ed incassi nell'ambito delle deliberazioni del Consiglio Regionale;
- b** – è tenuto a conservare le scritture contabili ed i documenti giustificativi;
- c** – consegna al Consiglio Regionale il bilancio consuntivo per la debita revisione, almeno 20 giorni prima della seduta nella quale verrà discusso.
- d** – presenta ogni anno, alla prima Assemblea Regionale, il rendiconto di cassa per l'approvazione;

Articolo 9 – Iscrizione al Registro Regionale del Volontariato

Il Segretario Regionale rappresenta il Movimento nella regione e in tale qualità interviene nelle attività che, ai sensi dell'art. 10 della legge 266/91, e successive modifiche ed integrazioni, sono o potranno essere disciplinate da regolamenti regionali o provinciali. Lo stesso Segretario Regionale, previa autorizzazione del Consiglio Regionale, può, ai sensi dell'art. 6 della legge 266/91 e successive modifiche ed integrazioni, iscrivere il M.A.S.C.I. Umbria al Registro regionale delle Organizzazioni del Volontariato, stipulare le convenzioni di cui all'art. 7 della legge citata, nonché svolgere ogni altra attività, operazione, atto, ricorso, appello o contratto a quanto sopra collegato o conseguente.

Nel caso di iscrizione al predetto Registro, si dovrà istituire:

- un Ufficio di Ragioneria diretto da un responsabile contabile, nominato dal Consiglio Regionale su indicazione del Segretario Regionale;
- un Collegio di Revisori dei Conti (numero 2 Adulti Scout nominati dall'Assemblea Regionale, con durata triennale – nella prima fase vengono nominati dal Consiglio Regionale e durano in carica fino alla prossima Assemblea Regionale).

Articolo 10 – Norme finali e transitorie

Il presente Regolamento regionale del M.A.S.C.I. Umbria, dopo l'approvazione del Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, entra in vigore.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda allo Statuto ed al Regolamento Nazionale.

Il presente Regolamento è stato approvato all'unanimità dall'Assemblea Regionale del M.A.S.C.I. Umbria svoltasi a Perugia in data 16 gennaio 2005.

Le modifiche al presente regolamento sono state apportate all'unanimità dall'Assemblea Regionale del M.A.S.C.I. Umbria svoltasi a Spoleto in data 14 dicembre 2008.